



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

(Provincia di Milano)

P.zza Volontari Avis Aido,6 – 20010 Pogliano Milanese (MI)

Tel. 02.939644.1 – Fax 02.93549220

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA di importo inferiore a 100.000,00 Euro per la realizzazione di Opere Pubbliche

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto pag. 2
- Art. 2 Presupposti dell'affidamento pag. 2
- Art. 3 Servizi oggetto di affidamento pag. 2
- Art. 4 procedura di affidamento pag. 3
- Art. 5 Corrispettivi pag. 3
- Art. 6 Convenzioni / lettere di incarico pag. 3
- Art. 7 Rinvio pag. 4
- Art. 8 Entrata in vigore pag. 4

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 28.09.2010

ART. 1. OGGETTO

Il presente **regolamento**, nel rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 62, 1 comma, del DPR n. 554/99, e dall'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella della legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di progettazione esterna, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 2 PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui al successivo art. 3, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dall'art.90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90 e precisamente:

lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n° 1815 e successive modificazioni;

lett. e): società di professionisti;

lett. f): società di ingegneria;

lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;

lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura con i requisiti indicati nell'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006.

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento (art. 8 comma 1 lett. d) del DPR n. 554/99).

ART. 3 SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

I servizi oggetto di affidamento sono quelli previsti dall'art. 50 del DPR n. 554/99 e precisamente:

A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:

a) Prestazioni professionali speciali;

b) Prestazioni accessorie.

C) I servizi attinenti l'urbanistica;

D) I servizi attinenti alla pianificazione territoriale;

I servizi di cui al precedente punto **B)C) D)**, a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;

b) Redazione studi di fattibilità;

c) Redazione calcoli statici;

d) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;

e) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);

f) Incarichi di assistenza di cantiere;

g) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;

h) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);

i) Incarichi geologici e geognostici;

l) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;

m) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;

n) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.

o) Certificazione energetica;

p) Attività di Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le progettazioni definitive ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Gli incarichi di progettazione di cui al precedente art. 3 di importo inferiore a 100.000,00 euro, possono essere affidati dal responsabile del procedimento, ai soggetti indicati dall'art. 2 del presente regolamento e in possesso dei requisiti di legge mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Qualora si scelga la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, si deve procedere ai sensi dell'art. 57 comma 6 del Dlgs. 163/2006, alla selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei. se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero attingendo dall'elenco di operatori economici idonei costituito presso il Comune ed aggiornato ogni sei mesi, escludendo i soggetti cui sia stato assegnato un precedente incarico per la medesima attività o per attività simili o assimilabili.

Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore a **40.000,00**) si potrà procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006, mediante affidamento diretto.

Nessun servizio di progettazione e di attività tecnico-amministrativa connessa può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

ART. 5 CORRISPETTIVI

Il Responsabile del procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:

- Il prezzo più basso;
- L'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso del prezzo più basso si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte.

Il calcolo del compenso da porre a base di gara sarà commisurato all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione è possibile utilizzare il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore.

Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

ART. 6 CONVENZIONI / LETTERE DI INCARICO

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti mediante scrittura privata o mediante una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato.

La scrittura privata o la lettera d'incarico deve contenere i seguenti elementi contrattuali:

- Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 5;
- Sconti;
- Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- Previsione di clausole risolutive espresse;
- Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- Clausole riferite alla specificità della prestazione.

ART. 7 – RINVI

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione di pari grado previgente ed incompatibile con la presente normativa

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui la delibera approvazione diventa esecutiva.